



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1/2023

Il Consiglio, nella seduta del 17 gennaio 2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Alberto LIGUORI;

Visto l'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 1/4/2003, pubblicato in G.U. n. 88 del 15/4/2003, modificato con Delibera del 22/1/2008 e con Delibera 18/6/2013;

delibera

il Regolamento interno, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 1/4/2003, pubblicato in G.U. n. 88 del 15/4/2003, e successive modifiche ed integrazioni, è modificato nel senso che, dopo l'art. 7 bis, è inserito l'art. 7 ter del seguente tenore:

“7 – ter. Istituzione della Scuola Superiore della Giustizia Tributaria

1. È istituita la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria con il compito di assicurare la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari attraverso l'organizzazione di corsi da tenersi sia in sede centrale sia in sede decentrata, sulla base di un programma annuale, le cui linee guida sono curate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Per le finalità previste dall'art. 5 bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, la Scuola Superiore si avvale di un Comitato Scientifico e del Segretario Generale.

2. Il Comitato Scientifico è composto di diritto dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente delegato dal primo, a rotazione annuale, dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione Formazione, e da docenti universitari nominati con le modalità previste nei provvedimenti di attuazione della presente norma.
3. Alla nomina dei docenti universitari che compongono il Comitato Scientifico provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
4. La durata dell'incarico di componente del Comitato Scientifico è, per i docenti universitari, pari ad anni tre decorrenti dal primo insediamento.”

Si dispone la sollecita pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso dell'avvenuta approvazione della presente delibera di modifica del Regolamento interno nonché la tempestiva pubblicazione, sul sito del Consiglio, del testo coordinato e integrato con quanto approvato.

IL PRESIDENTE

Firmatario1